



Comune di Mentana

Provincia di Roma

CONSULTA DELLO SPORT

S T A T U T O

ART. 1

E' istituita in Mentana la consulta dello sport, organismo inteso come forma di collegamento tra le scuole, le società sportive, gli enti sportivi locali e l'Amministrazione Comunale, con le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

ART. 2

La consulta, riconoscendo la funzione sociale dello sport, ha il compito di studiare e dare concrete risposte alle istanze della collettività, coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proporre iniziative atte ad incrementare ogni forma di vita sportiva dilettantistica, volta a rimuovere disagi di ogni ceto della popolazione, per garantire a tutti (giovani, anziani, diversamente abili, minori), qualità di vita migliori ed opportunità di accesso alle strutture sportive esistenti, attraverso la formazione di un adeguato patrimonio impiantistico ed il miglior utilizzo degli impianti all'interno del territorio comunale.

ART. 3

La consulta è composta da:

- assessore allo sport,
- consigliere di maggioranza,
- consigliere di minoranza,
- un membro designato dal Consiglio d'Istituto,
- un membro designato dal Consiglio di Circolo,
- un rappresentante di ogni società, associazione ed Ente di promozione sportiva con sede legale in Mentana,
- un rappresentante del C.O.N.I. (facoltativo)
- un sanitario locale.

I rappresentanti delle società, associazioni ed Enti di promozione, durano in carica per l'intero mandato amministrativo (5 anni) e rimangono in carica sino alla nuova composizione della Consulta, nell'intesa che tale rappresentanza può essere sostituita alla scadenza del mandato avuto dalle Società di appartenenza, a giudizio esclusivo degli organi direttivi degli Enti ed Associazioni rappresentanti.

ART. 4

Sono considerate Società, associazioni ed Enti di promozione sportiva, i sodalizi la cui istituzione è regolamentata da statuto e che svolgono attività in ambito sportivo, all'interno del territorio comunale.

ART. 5

Saranno anche ammessi alla Consulta i rappresentanti quei sodalizi od Associazioni che utilizzeranno lo Sport come forma di promozione sociale, la cui regolare costituzione avverrà successivamente alla data della costituzione della Consulta stessa.

ART. 6

I sodalizi od Associazioni, di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto, si impegnano nei confronti della Consulta a:

- a) segnalare i nominativi dei loro rappresentanti all'interno della Consulta, con facoltà di delega;
- b) depositare alla Segreteria della Consulta lo Statuto della loro costituzione, nonché l'elenco dei nominativi delle singole cariche sociali;
- c) segnalare annualmente le eventuali variazioni avvenute nell'ambito delle cariche sociali;
- d) presentare alla Consulta un programma di massima concernente l'attività di promozione sportiva che si intende svolgere nell'anno ed una relazione finale su ciò che è stato effettivamente svolto;
- e) collaborare per la realizzazione dei programmi sportivi decisi dalla Consulta con proprie attrezzature e conoscenze tecniche;

ART. 7

La Consulta ha un suo Presidente nella persona dell'Assessore allo Sport o di un suo delegato.

La Consulta vota a maggioranza dei Membri.

Nella sua prima convocazione la Consulta provvede alla costituzione del Comitato di Presidenza ed all'elaborazione e stesura di un Regolamento interno per la conduzione delle attività.

Il Comitato della Presidenza è così di seguito composto:

- **Presidente della Consulta;**
- Rappresentante istituzioni scolastiche;
- Tre rappresentanti di Società, Associazioni od Enti sportive.

I rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle Società, Associazioni od Enti sono scelti fra i membri della Consulta e saranno sostituiti allo scadere del mandato ricevuto dalle Scuole, Associazioni od Enti di appartenenza.

Al Comitato di presidenza è demandato l'incarico di disporre programmi e di procedere alla loro realizzazione.

Il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, dispone la convocazione della Consulta dello sport, quattro volte l'anno, quando ne ravvisi la necessità o su esplicita richiesta di almeno ¼ dei rappresentanti la Consulta, tramite comunicazione scritta, al fine di deliberare i programmi elaborati dal Comitato di Presidenza o presentati dai rappresentanti la Consulta.

ART. 8

Le riunioni consultive avranno validità solo se presenti 1/3 dei componenti.

ART. 9

Al Presidente della Consulta, quale organo rappresentante l'Amministrazione Comunale è demandato il compito di sottoporre alla Giunta Municipale tutte le proposte emerse nelle varie sedute della Consulta.

ART. 10

La Consulta presenta all'Amministrazione comunale, ogni semestre, il rendiconto delle varie attività, nonché un programma di massima relativo all'anno successivo.